

Successioni

Le vie da seguire
per proteggere
i patrimoni

Pagina 16

Trust. Ecco come si può proteggere il patrimonio e i soggetti più deboli

Uno strumento
che può soddisfare
diverse finalità
Occhio al lato fiscale

Gaia Giorgio Fedi

Trasferire beni stabilendo le regole per la loro gestione, garantire un futuro ai soggetti deboli o preparare il passaggio generazionale: sono molteplici le possibili applicazioni del trust. «Il trust è un istituto di derivazione anglosassone entrato nell'ordinamento italiano che rappresenta un rapporto fiduciario con cui un soggetto "disponente" (o settlor) trasferisce beni, in favore di un altro soggetto, detto "trustee", affinché quest'ultimo ne curi la gestione e l'amministrazione per conseguire determinate finalità individuate dallo stesso disponente», spiega Luca Valdameri, partner di **Pirola Pennuto Zei & Associati**. A seconda della finalità, esistono diverse versioni di questo strumento, tra cui sono assai frequenti i trust successori o per il passaggio generazionale, finalizzati alla devoluzione dei beni conferiti in trust in favore di determinati beneficiari. Mentre un trust senza beneficiari è detto trust di destinazione (che si avvicina al concetto di fondazione). Anche il funzionamento specifico può variare: il trustee, o amministratore, può essere un terzo o addirittura lo stesso disponente e può avere alcuni

diritti come beneficiario (ma in ogni caso il patrimonio del trust sarà sempre separato dal suo). Accanto a lui può essere nominato un altro soggetto, il protector, che controlla e aiuta il trustee. Si tratta, insomma, di uno strumento duttile e flessibile, che può avere varie forme e consentire di perseguire diverse finalità. Uno dei suoi punti di forza, spiega Mauro Arachelian, partner di CT&P Trust Company, è la capacità di tutelare il patrimonio, in tutte le sue diverse componenti, dagli immobili alle opere d'arte passando per gli investimenti finanziari e le partecipazioni societarie. «Esistono numerose situazioni in cui un patrimonio può trovarsi in pericolo: incertezza economica, divorzi, conflitti familiari, assistenza a soggetti deboli e passaggi generazionali che possono coinvolgere, fra l'altro, le aziende di famiglia», osserva Arachelian. In alcuni casi, aggiunge, «la situazione può essere ulteriormente complicata dal fatto che i beni si trovano in giurisdizioni straniere che prevedono diversi trattamenti giuridici». Anche se generalmente il trust è utilizzato per esigenze di protezione ed efficiente gestione del patrimonio, ci sono molti altri casi in cui potrebbe essere utile istituire uno. Per esempio, elenca Arachelian, «per la tutela dei discendenti che non vogliono o non sono in grado di amministrare il patrimonio, per la tutela di persone con difficoltà fisiche o psichiche che normalmente non potrebbero prendere decisioni circa la gestione del patrimonio; per la tutela di componenti della famiglia al sopraggiungere di fasi critiche della vita (co-

me la vecchiaia); per la tutela patrimoniale nell'ambito del rapporto matrimoniale o di convivenza, oltre a esigenze di carattere commerciale che possono variare alla gestione di partecipazioni societarie o grandi patrimoni immobiliari», spiega l'esperto. Nel caso dei soggetti deboli, va ricordato che la legge sul "Dopo di Noi" ha introdotto sgravi fiscali per la costituzione di trust finalizzati a proteggere e garantire cura e assistenza alle persone con disabilità grave se viene meno il sostegno del nucleo familiare (per esempio alla morte dei genitori). Anche al di fuori di questo caso, in cui sono previste agevolazioni, l'aspetto fiscale è importante, considerato che «le scelte operate per proteggere il patrimonio devono garantire anche la sua ottimizzazione da un punto di vista fiscale», sottolinea Arachelian. Tuttavia, va precisato che «la fiscalità dei trust richiede un'estrema cautela visti i profili di incertezza che tuttora contraddistinguono la fiscalità diretta e indiretta», ammonisce Valdameri. Su questi dubbi, tuttavia, è intervenuta recentemente una bozza di circolare dell'Agenzia delle entrate dello scorso agosto. Per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta di donazioni e successioni, per esempio, «secondo la recente evoluzione giurisprudenziale, il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile, ma l'imposta è dovuta in seguito all'attribuzione ai beneficiari dei beni che costituiscono il patrimonio vincolato in trust», spiega Valdameri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

